

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1561)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati nella seduta del 17 gennaio 1979 (V. Stampato n. 2413)*

**presentato dal Ministro della Sanità**

(ANSELMI)

**di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT - CATTIN)

**col Ministro degli Affari Esteri**

(FORLANI)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 gennaio 1979*

Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Tale prodotto può essere fluido, denso o cristallizzato.

Il miele a seconda dell'origine si distingue in:

a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;

b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse.

Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:

1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.

**Art. 2.**

Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge.

Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:

1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito:

miele di nettare non meno del 65 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento;

2) tenore d'acqua:

non più del 21 per cento;

miele di brughiera (*Calluna*), miele di trifoglio (*Trifoglio sp.*) e di corbezzolo (*Arbutus*) non più del 23 per cento;

3) tenore apparente di saccarosio:

non più del 5 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di lavanda e di *Banksia menziesii* non più del 10 per cento;

4) tenore di sostanze insolubili in acqua:

non più dello 0,1 per cento;

miele torchiato non più dello 0,5 per cento;

5) tenore in sostanze minerali (ceneri):

non più dello 0,6 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;

6) acidità:

non più di 40 milliequivalenti per kg.;

7) indice diastatico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF) determinati dopo il trattamento e miscela:

a) indice diastatico (scala di Schade):

non meno di 8;

miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg., non meno di 3;

b) HMF non più di 40 mg/kg. (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera a), secondo trattino).

## Art. 3.

Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto.

Chiunque viola le disposizioni di cui al primo comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 5 milioni.

## Art. 4.

Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffa, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia, ecc. ecc.

In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tale da presentare un pericolo per la salute umana.

Il miele non deve:

- a) presentare sapore od odore estranei;
- b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;
- c) essere scaldato in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;
- d) presentare un'acidità modificata artificialmente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

## Art. 5.

Per il « miele per pasticceria », il « miele per l'industria » e il « miele di brughiera », fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 2, punti 1, 3, 4 e 5, è consentito un tenore massimo di acqua del 25 per cento, qualora detto tenore sia il risultato delle condizioni naturali di produzione.

Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto dal pre-

cedente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 2 milioni.

Art. 6.

Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo.

L'uso della denominazione « miele », salvo quanto prescritto dai commi seguenti, è consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per designarlo.

Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione « miele » o una delle denominazioni specifiche, previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il « miele in favo » ed il « miele con pezzi di favo » devono essere designati come tali;

b) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del produttore o del confezionatore, oppure di un venditore residente all'interno della Comunità economica europea.

La denominazione « miele » o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 può essere completata tra l'altro da:

1) un'indicazione inerente all'origine florale o vegetale, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le

caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;

2) un nome regionale, territoriale o topografico se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata.

Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere *b*) e *c*), possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento.

L'indicazione di cui al terzo comma, lettera *a*), deve figurare in lingua italiana su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 500.000.

#### Art. 7.

Per l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, l'autorità regionale procede in qualunque momento al prelievo di campioni di miele secondo le modalità previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Quando dalle analisi dei campioni prelevati risulti l'esistenza di un illecito sanzionato penalmente, l'autorità regionale trasmette immediatamente denuncia all'autorità giudiziaria, dandone senza indugio comunicazione al Ministero della sanità.

Nel caso che dalle analisi risulti un illecito amministrativo, l'autorità regionale dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo rappresentante. A tal fine si dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Indipendentemente dal procedimento penale l'autorità regionale può procedere al sequestro del miele che presenti pericolo per la salute umana. In tal caso la regione comunica i provvedimenti adottati e trasmette

la relativa documentazione al Ministero della sanità che provvede ad informare le restanti regioni per l'adozione delle iniziative necessarie per la tutela della salute pubblica e per il conseguente coordinamento.

Art. 8.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale. Si applicano sino alla riforma organica della disciplina sulle sanzioni amministrative le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.